



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 53 DEL 11/04/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SULLA 7° - 8° e 9° TRAVERSA DI VIA CA' GAMBA E SU VIA P.F. CALVI, SEGUITO OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SU VIA CA' GAMBA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Cà Gamba è attualmente interessata da lavori di cantiere finanziati con fondi dell'Unione Europea (determinazione n. 555/2023) e consistenti nella realizzazione di un nuovo percorso ciclabile;

Visto la richiesta presentata dal sig. Adolfo Facchetti quale legale rappresentante della ditta IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI, IFAF S.p.a. con sede a Noventa di Piave (VE) in via Calnova n. 105, acquisita con prot. n. 2025/0024577 del 04/04/2025, con la quale si chiede l'emissione d'ordinanza di regolamentazione della viabilità concernente l'interdizione della viabilità sulla 7° - 8° e 9° traversa di via Cà Gamba e su via P.F. Calvi, in corrispondenza dell'intersezione con via Cà Gamba, dal 10/04/2025 al 18/04/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

- 1) che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino al 18/04/2025, e comunque fino al termine dei lavori, sulla **7° - 8° e 9° traversa di via Cà Gamba e su via P.F. Calvi, in corrispondenza dell'intersezione con via Cà Gamba** dove sarà operante il cantiere stradale per l'esecuzione delle opere suindicate, la circolazione dei veicoli e dei pedoni sia opportunamente regolamentata: vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. La sosta potrà essere vietata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti;
- 2) che l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e segnalata con cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni: ente proprietario o concessionario della strada; estremi dell'ordinanza; denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; inizio e termine previsto dei lavori; recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
- 3) che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 4) che nei tratti ove non fosse possibile consentire il transito pedonale, dovrà essere individuato e segnalato un itinerario alternativo.
- 5) che altresì è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni;
- 6) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 7) che dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

- 8) che, in considerazione dell'ubicazione dell'area dei lavori, la ditta dovrà notificare la Polizia Locale circa lo stato di avanzamento dei lavori al fine di prevenire la concomitanza con altri interventi o necessità di pubblica utilità.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.